

# **COMUNE DI CANICATTINI BAGNI**

**PROVINCIA DI SIRACUSA**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI.**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4 DEL 28 GENNAIO 1992

### TESTO INTEGRATO

Con le modifiche apportate con le seguenti deliberazioni consiliari:

- n. 29 del 24 Marzo 1992 ( Art. 28 c. 1 )  
-
- n. 21 del 29 Gennaio 1993 ( Art. 24 )  
-
- n. 55 del 14 Novembre 1994 ( Art. 15- 16- 17- 18- 28 )

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,  
CONTRIBUTI, DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI  
PUBBLICI E PRIVATI ( Art. 13 DELLA L.R. N. 10 DEL 30/04/ 1991)**

**CAPO I**

**NORME GENERALI**

**ART.1**

**OGGETTO**

Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell'art. 13 della L. R. del 30/04/1991 n. 10, disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, ed enti pubblici e privati.

**ART. 2**

**DEFINIZIONI**

Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per " concessione di sovvenzioni " si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc.. aventi rilevante entità;
- b) per " concessione di contributi " si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc...;
- c) per "attribuzione di vantaggi economici " si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente e della fornitura di un servizio ( trasporti, mensa,ecc ) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le " collaborazioni " ed i " patrocini " senza concessione in denaro.

**ART. 3**

**INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI , CRITERI E DURATA DEI BENEFICI**

La Giunta Comunale individua i destinatari dei benefici fra soggetti residenti nel Comune di Canicattini od ivi aventi sede legale ed operativa, quantificando la entità dei benefici stessi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria, e per l'uso dei beni pubblici.

I beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente, purchè l'attività svolta nell'ambito comunale risulti di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione dell'immagine della città.

In ogni caso i destinatari dei benefici di cui all'art. 2 possono essere:

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc.. non aventi personalità giuridica, la cui attività per la popolazione amministrata abbia rilevante importanza sociale.

#### **ART. 4**

##### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Le concessioni di cui al precedente art. 2 sono erogate a domanda degli interessati, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività :

- Cultura
- Pubblica Istruzione
- Sport
- Attività Ricreative
- Attività Economiche
- Assistenza

#### **CAPO II**

##### **CONCESSIONE DI SOVVENZIONI**

#### **ART. 5**

##### **NATURA DELLE SOVVENZIONI**

Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso Enti, Associazioni, Comitati, ed anche privati, come ad esempio : la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. Aventi anche sede fuori comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

#### **ART. 6**

##### **CARATTERE DELLE SOVVENZIONI**

Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) straordinario: quando sono oggetto d'un solo intervento esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
- b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente e impegno anche per gli esercizi futuri.

Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettere b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

#### **ART. 7**

##### **PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE " SOVVENZIONI "**

Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata.

Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa;
- il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- il costo complessivo e la somma da finanziare;

- l'indicazione degli Enti pubblici, ecc cui sia stata fatta analoga richiesta;
- l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

#### **ART. 8 SOMMINISTRAZIONE DELLE SOVVENZIONI**

Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.

Con la richiesta di sovvenzioni di cui al comma precedente , gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonchè dei risultati conseguiti.

La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi - ricavi..

Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma, la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e in caso di difformità essere revocata la deliberazione di concessione.

La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati , potrà concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

### **CAPO III BENEFICI A PERSONE, ENTI ED ASSOCIAZIONI**

#### **ART. 9 CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - PROCEDURA**

Ai soggetti di cui art. 3 comma 3 possono essere concessi benefici di natura ordinaria a condizione che:

- a) l'attività istituzionale perseguita risulti dallo statuto e dal bilancio preventivo annuale o dal programma deliberato dagli organi competenti;
- b) nel caso di contributi ordinari gli interessati inoltrino al Sindaco, entro il 20 Settembre apposita istanza di concessione di benefici per l'anno successivo corredata dalla documentazione di cui alla lettera a) e da un documento illustrativo delle attività da svolgere, se necessario, secondo un calendario prefissato, dei risultati conseguiti e dei curriculum;
- c) nella domanda di cui al punto a) siano indicati eventuali contributi provenienti da altre fonti e la dichiarazione dei mezzi finanziari ed operativi e delle strutture di cui l'Ente o l'Associazione dispone.

I benefici costituiti da contributi finanziari saranno erogati solo dopo che sarà pervenuta al Comune la documentazione relativa all'attività svolta ed ai risultati raggiunti: documentazione che, in particolare, dovrà evidenziare anche i contributi di cui alla lettera c) del precedente comma, al fine di una eventuale rideterminazione del contributo comunale nel caso in cui i contributi stessi non fossero stati previsti nel bilancio o nel programma presentato a suo tempo a corredo della domanda.

I benefici straordinari possono essere concessi anche a persone, a sostegno di singole iniziative, purchè tese alla realizzazione di progetti di pubblico interesse; in tal caso le istanze motivate possono essere presentate in qualunque periodo.

**ART. 10**  
**MANIFESTAZIONI VARIE**

I contributi per manifestazioni nel campo della cultura, del turismo, delle attività ricreative, possono essere erogati a domanda purché la stessa illustri dettagliatamente la manifestazione e gli scopi perseguiti e sia corredata dal preventivo analitico dei costi e pervenga almeno un mese prima della data fissata per l'effettuazione.

Il contributo non potrà mai essere superiore al 70% dei costi effettivi e l'erogazione, da contenersi nella percentuale prefissata, sarà erogata solamente sulla base della documentazione da presentarsi, a consuntivo, quale prova delle spese effettivamente incontrate.

I beneficiari possono chiedere, con istanza indirizzata al Sindaco, la corresponsione di una anticipazione pari alle spese tipografiche e spese di affissione. L'anticipazione è comunque subordinata all'adozione di apposita delibera di G.M.

**ART. 11**  
**FESTE RELIGIOSE**

Le feste religiose locali riguardano:

- la festa del S. Patrono, S. Michele Arcangelo del 29 settembre;
- la festa di Maria SS. Ausiliatrice, che ricade l'ultima domenica di Maggio;
- la festa di S. Giovanni che ricade il 24 giugno;

I contributi, da erogare con le modalità di cui al precedente art. 10, determinati dalla G.M. in relazione alla disponibilità di bilancio, dalla tradizione ed al programma preventivo e consuntivo della manifestazione.

**ART. 12**  
**SPORT E ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO**

Il Comune di Canicattini Bagni riconosce nella pratica sportiva e nell'utilizzazione del tempo libero, attività essenziali ed autonome per la formazione dell'uomo e per lo sviluppo sociale e civile della collettività ed a tal fine promuove le iniziative dirette a realizzare strutture e servizi idonei a garantirne l'esercizio a tutti i cittadini.

**ART. 13**

Per in conseguimento dei fini di cui al superiore articolo, il Comune, attualmente ha la proprietà dei seguenti impianti sportivi:

- Campo di calcio;
- Campi di tennis e pallacanestro;
- Palestra comunale;
- Palestre dei plessi scolastici " Mazzini " e " G. Verga ";

**ART. 14**

Il Comune intende:

A- dare un ordine sistematico alla concessione di :

- 1- Contributi annuali alle società sportive che operano in campo agonistico (campionati di federazione)
  - 2- Strutture e personale adeguato per la preparazione dei giochi della gioventù nelle scuole dell'obbligo e per l'organizzazione di attività sportive;
  - 3- Parziale rimborso spese per gli atleti che partecipano a campionati sportivi a carattere nazionale e internazionale;
  - 4- Parziale rimborso spese per le iniziative delle associazioni e cooperative che promuovono attività per occupare il tempo libero;
- B- Promuovere forme associative per incentivare l'attività sportiva ed impegnare il tempo libero.

#### **ART. 15**

Il contributo che il Comune di Canicattini Bagni concede alle società di cui al punto 1 dell'art. 14 è inteso per l'anno sportivo in corso e viene erogato a consuntivo al termine dei campionati federali di pertinenza.

Per accedere a tale contributo, le società sportive devono presentare istanza all'Assessorato allo Sport prima dell'inizio dei campionati federali e comunque non oltre il 15 Settembre di ogni anno.

#### **ART. 16**

Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante della società, devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia dell'affiliazione alla federazione e relativo certificato di iscrizione al campionato per l'anno in corso;
- b) elenco dei giocatori tesserati alle relative federazioni ed eventuali altri elenchi di partecipanti ad attività non federali: tali elenchi devono essere corredati da una attestazione rilasciata dalle federazioni o dagli enti di promozione sportiva;
- c) relazione dettagliata sull'attività da svolgere con particolare riferimento alle iniziative promozionali di base, all'utilizzazione di tecnici, istruttori ed animatori;
- d) bilancio di previsione dell'anno sportivo in corso;
- e) bilancio completo della società riferito all'anno precedente con la reale situazione di cassa;
- f) atto notorio nel quale si dichiari la composizione del nucleo dirigente, i contributi ricevuti da altri enti e l'ammontare di eventuali sponsorizzazioni;
- g) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che almeno il 15% dell'ammontare del contributo sarà destinato ad attività promozionali di base ed attività giovanili.

#### **ART. 17**

Entro e non oltre il trenta Luglio dell'anno successivo all'inoltro dell'istanza, le società dovranno far pervenire all'Assessorato allo Sport i seguenti documenti:

- a) certificato di completamento del campionato rilasciato dalle federazioni di appartenenza;
- b) bilancio consuntivo dell'anno sportivo di cui si chiede il contributo e copie conformi all'originale di tutte le pezze giustificative delle spese sostenute effettivamente e altre eventuali somme impegnate e non saldate;
- c) documentazione in originale valevole ai fini fiscali, pari all'importo del contributo che verranno vidimate dall'Ufficio competente del Comune;
- d) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante che la suddetta documentazione non sarà utilizzata per contributi di altri enti;
- e) relazione sul volume di attività svolta e documentata, risultati raggiunti nonché

l'iniziativa promozionale di base corredata da una rendicontazione finale.

#### **ART. 18**

Le modalità di erogazione del contributo saranno le seguenti:

- a) Una prima anticipazione come sostegno alle spese di iscrizione e di avviamento che comunque non può superare il 50% del contributo globale che verrà erogata entro il 31 Dicembre di ogni anno;
- b) Una seconda parte che verrà erogata entro il 30 Agosto dell'anno successivo.  
Il contributo non può superare il 60 % del bilancio consuntivo della società di cui al punto b) dell'art. 17.

L'Amministrazione Comunale provvederà a convocare prima di ogni erogazione, la Consulta Comunale dello Sport di cui al penultimo comma dell'art. 28 che analizzerà la documentazione prodotta dalle società e fisserà i criteri di erogazione dei contributi.

L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, nel caso di gravi incongruenze o irregolarità dei documenti prodotti, di revocare o di diminuire l'importo del contributo.

#### **ART. 19**

Gli atleti canicattinesi che partecipano in sport individuali a gare di carattere nazionale, che si svolgono fuori dalla Regione Siciliana, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio, previa presentazione dell'attestazione di partecipazione alla gara ed il risultato conseguito.

Per la partecipazione a gare che si svolgono nel territorio nazionale, che abbiano valenza internazionale, se la durata della gara è superiore a giorni tre, il Comune si farà carico anche del 50 % delle spese di soggiorno.

#### **ART. 20**

Al fine di incentivare la pratica dell'educazione fisica nelle scuole elementari, il Comune fornisce i mezzi necessari alla Direzione Didattica se programma annualmente la partecipazione ai Giochi della Gioventù.

Il contributo in denaro sarà erogato, alla Direzione Didattica richiedente che alla fine dell'anno scolastico darà il giusto rendiconto all'assessorato alla P. I..

#### **ART. 21**

Il Comune contribuisce alle iniziative delle associazioni locali che abbiano il fine di occupare il tempo libero e di elevare la qualità della vita nel nostro paese attraverso la pratica sportiva a livello dilettante, le iniziative culturali di circolo o associazioni, purchè destinate alla pubblica fruizione.

#### **ART. 22**

L'associazione Pro Loco usufruisce di un contributo annuo iscritto in apposita voce di bilancio al fine di dotarsi di apposita sede per le attività e per il finanziamento del programma annuo che dovrà essere approvato dalla G. M.

Sarà fatto obbligo all'associazione di presentare entro il 20 settembre di ogni anno all'assessore Sport- Turismo e Spettacolo la previsione di spesa in ordine alle iniziative in armonia con i principi statuari.

La G.M. erogherà un contributo non superiore al 50 % della previsione sempre che la stessa non sia finanziata da altri enti. Il rendiconto sarà reso entro il 30 ottobre di ogni anno.

Entro il 31 dicembre la Pro Loco dovrà fornire all'assessore allo Sport - Turismo e Spettacolo il numero degli iscritti e la specifica degli organi direttivi.

#### **ART. 23**

Per il Trofeo Pantalica, gara ciclistica internazionale, il Comune corrisponderà un contributo annuo nella misura concordata con il Comitato Organizzatore.

#### **ART. 24**

- a) Gli impianti sportivi di proprietà comunale potranno essere dati in concessione d'uso alle associazioni sportive canicattinesi che ne faranno richiesta entro il 30 settembre di ogni anno.
- b) Nella concessione dovrà essere indicata la data d'inizio e di fine della stessa oltre agli orari d'uso.
- c) Comunque la concessione non potrà essere di durata superiore ad 1 anno agonistico, dovrà prevedere almeno 1 giorno alla settimana di totale disponibilità per le necessità dell'Assessorato competente.
- d) Non potrà essere rilasciata concessione d'uso degli impianti sportivi comunali ad Associazioni che perseguano per la pratica sportiva , scopi di lucro.
- e) L'Amministrazione Comunale potrà concedere a società sportive non aventi sede a Canicattini Bagni l'uso della Palestra Comunale per manifestazioni sportive ( gare, partite, ecc) compatibili con le caratteristiche tecniche dell'impianto.
- f) Il richiedente l'uso della palestra comunale, corrisponderà al Comune o ad eventuale concessionario un corrispettivo forfettario per ciascuna ora di utilizzo di L. 35.000 (trentacinquemilalire ) al fine di recuperare i costi di personale e di illuminazione.

#### **ART. 25**

Verificandosi la disponibilità degli impianti, l'A.C. concederà alle società di cui al comma d) dell'art. 24, l'uso di detti impianti, previo il versamento di adeguata cauzione e con addebito delle spese di manutenzione.

#### **ART. 26**

L'A.C. al fine di incrementare le attività sussidiarie nelle scuole dell'obbligo, contribuirà adeguatamente alla realizzazione di tutte le iniziative e dei programmi relativi che gli organi collegiali di competenza proporranno in tempo utile all'Assessorato P.I.

#### **ART. 27**

L'Assessorato alla P.I. si riserva di attivarsi in termini ispettivi, revocando se ricorrerono giustificati motivi riconosciuti tali dalla G.M., sia il contributo che eventuali concessioni.

#### **ART.28**

Ai fini della concessione dei contributi di cui agli art. 1, 28 viene istituita una apposita Commissione formata da :

- Sindaco o suo delegato;
- N. 1 rappresentante delle Associazioni del Volontariato;
- N. 1 rappresentante delle Associazioni del tempo libero e culturali;
- N. 1 rappresentante delle Associazioni degli Artigiani;
- N. 1 rappresentante delle Associazioni dei Commercianti;

La suddetta Commissione viene nominata dal Sindaco previa designazione dei rappresentanti Da parte delle organizzazioni ed associazioni sopraindicate.

Tali designazioni vengono preventivamente richieste a ciascuna Associazione assegnando alle

stesse un termine non inferiore a giorni 15, nell'intesa che se la designazione non perverrà entro il termine fissato si procederà prescindendo da esse.

La Commissione ha durata biennale.

Le mansioni di segretario saranno espletate dal Capo-settore competente per materia.

Tale Commissione ha il compito di esaminare le istanze di contributi pervenute, esprimere il suo parere sulle priorità degli interventi nonché sulla relativa ripartizione in ordine alla disponibilità di bilancio.

Il parere di cui sopra, non vincolante per l'Amministrazione, viene pubblicato all'Albo Pretorio per gg. 30 e successivamente posto al vaglio della Giunta.

Per i contributi alle Società Sportive il parere viene espresso dalla Consulta Comunale dello Sport, istituita ai sensi L. R. 16/5/1978 n. 8

In ogni caso i contributi sono erogati previa adozione di apposita deliberazione della giunta Comunale.

## **CAPO V**

### **ATTRIBUZIONE DI " VANTAGGI ECONOMICI "**

#### **ART. 32**

#### **SOGGETTI BENEFICIARI DI " VANTAGGI ECONOMICI "**

Possono beneficiari dei vantaggi economici di cui al presente capo:

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc, non aventi personalità giuridica.

#### **ART. 33**

#### **SCOPO DELLA CONCESSIONE DI " VANTAGGI ECONOMICI "**

I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative Associazioni, Comitati, ed anche privati.

#### **ART. 34**

#### **NATURA DEL " VANTAGGIO ECONOMICO "**

Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

- A) al godimento di un bene comunale mediante:
  - la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
  - la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc...
- B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
  - pubblico trasporto;
  - trasporto scolastico;
  - mensa;
  - attività sportive gestite dal Comune;
  - assistenza domiciliare.

#### **ART. 35**

## **PROCEDURE PER OTTENERE IL " GODIMENTO DI UN BENE COMUNALE "**

1-Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione.

- a) dei motivi della richiesta;
- b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
- c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
- d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc.. gli scopi istitutivi.

2-La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale, potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto.

3-Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.

Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.

4- Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto

5- In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive ( illuminazione, riscaldamento pulizia,) comprese quelle per il personale comunale di assistenza.

### **Art .36**

#### **MODALITA' CONCESSIONE IN USO AULA CONSILIARE**

A) L'amministrazione comunale potrà concedere a terzi ( enti o associazioni ) l'uso dell'aula consiliare nei seguenti casi:

1. conferenze e dibattiti su argomenti interessanti la generalità dei cittadini;
2. conferenze e dibattiti che se pur interessanti cerchie ristrette di partecipanti, siano tenute da personalità di chiara fama nel campo su cui verte la conferenza o il dibattito;
3. riunioni, conferenze o dibattiti tenuti con la partecipazione di personalità nel campo istituzionale ( politico, amministrativo, giudiziario, ecc..)

B) fuori dai casi sopra elencati in modo non esaustivo l'autorizzazione può essere concessa esclusivamente dal Sindaco;:

C) fuori dai casi di cui alle precedenti lettere l'Amministrazione Comunale potrà concedere in uso l'aula consiliare.

D) non è consentita, salva contraria disposizione esclusiva dal Sindaco, la concessione in uso sia dell'aula consiliare, che dell'aula - conferenze, per le riunioni, conferenze o dibattiti organizzati da enti o associazioni per loro fini istituzionali o sociali anche se prevedono la partecipazione di aderenti di altre sedi.

E) il richiedente l'uso delle due aule con esclusione delle associazioni ed organizzazioni che sono impegnate nel campo dell'impegno sociale o culturale, corrisponderà al Comune un corrispettivo forfettario di L. 50.000 al fine di recuperare i costi di personale e illuminazione.

## **CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 36 RIESAME DELLE SITUAZIONI IN ATTO**

- 1- Entro sei mesi dell'adozione del presente regolamento, la Giunta Comunale darà corso, al riesame di tutte le situazioni in atto.
- 2- Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame dovrà essere esteso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio al fine anche di rilevare eventuali irregolarità di qualsiasi natura.
- 3- Entro il termine di cui al precedente comma 1 la Giunta Comunale dovrà produrre al Consiglio Comunale apposita dettagliata relazione.

### **ART. 37 INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE**

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, sono le unità responsabili del servizio, mentre compete all'area socio-assistenziale la tenuta dell'albo di cui all'art. 22 della L. 30/12/91 n. 142.

### **ART. 38 INDIVIDUAZIONE ED ATTI REGOLAMENTARI**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi regionali;
- c) le leggi ed i regolamenti in materia.

### **ART. 39 PATROCINIO COMUNALE**

Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell'Amministrazione Comunale ad un'iniziativa, mediante il sostentamento delle spese di tipografia e pubbliche affissioni.

Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco, dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa e l'impegno a non usufruire sponsorizzazioni di privati, società, enti economici.

Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso dal Sindaco o dall'Assessore delegato, previa valutazione dell'istanza tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) Rilevanza nell' ambito dei settori individuati all'art. di ampio interesse sociale;
- b) Assenza di lucro;

La concessione del patrocinio comporta al richiedente l'obbligo di porre nella parte iniziale dei manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura : " con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Canicattini Bagni " .

#### **ART. 40**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dopo il riscontro dell'autorità tutoria e la successiva pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio, a norma dell'art. 197 dell' O. EE. LL. e per quanto in contrasto, sostituisce le norme regolamentari precedentemente in vigore.